



Città di QUILIANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 11/03/2020
Modificato con deliberazione di G.C. n. 156 del 17/10/2022

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto	2
ART. 2 - Composizione e nomina della Giunta Comunale	2
ART. 3 - Cessazione dalla carica di singoli Assessori	3
ART. 4 - Competenze della Giunta comunale	3
ART. 5 - Organizzazione della Giunta	3
ART. 6 - Sedute	4
ART. 7 - Obbligo di partecipazione	4
ART. 8 - Astensione obbligatoria dalla seduta	4
ART. 9 - Partecipazione di esterni	5
ART. 10 - votazione	5
ART. 11 - Processo verbale	5
ART. 12 - Pubblicazione delle deliberazioni, esecutività, eseguibilità	6

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Comunale in attuazione delle norme di legge, dello statuto, del Regolamento del Consiglio Comunale ed in conformità al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 2 - Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco, nel numero stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dalla legge. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e dagli Assessori, scelti tra i Consiglieri Comunali. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2 dello Statuto, due di questi possono essere nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché di quelli indicati dall'articolo 24, comma 2 del vigente Statuto.

3. L'Assessore non facente parte del Consiglio assiste ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola nelle sole materie di sua competenza, ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.

4. Gli Assessori comunali debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Restano salve le disposizioni di legge che prevedono specifiche cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di assessore comunale.

5. Il provvedimento di nomina è notificato agli interessati che ne restituiscono copia con la dichiarazione di accettazione della carica, con firma autenticata dal Segretario Generale.

6. Gli stessi, con l'atto di cui al precedente comma, dichiarano l'accettazione della carica e di essere in possesso dei predetti requisiti di compatibilità e di eleggibilità.

7. La Giunta entra in carica allorché tutti gli Assessori hanno dichiarato in forma scritta l'accettazione della nomina.

8. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida dagli eletti.

9. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 3 - Cessazione dalla carica di singoli Assessori

1. I componenti della Giunta Comunale cessano dalla carica nel caso di dimissioni, impedimento temporaneo o permanente, revoca, decadenza o decesso.

2. Il Sindaco può revocare, con atto motivato, uno o più Assessori, notificando agli stessi il relativo provvedimento.

3. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate in forma scritta al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

4. L'impedimento temporaneo e l'impedimento permanente sono accertati dal Sindaco.

5. La cessazione dalla carica di uno o più Assessori non impedisce allo stesso organo di deliberare senza l'Assessore o gli Assessori cessati fino a quando il Sindaco non avrà provveduto alla relativa sostituzione.

6. Il Sindaco procede alla sostituzione dei membri della Giunta cessati dalla carica per i motivi di cui ai precedenti commi, con le modalità previste dall'art. 2.

7. Dei provvedimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

ART. 4 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione indicati dalla legge, dallo Statuto comunale, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri Regolamenti comunali.

ART. 5 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono delegate dal Sindaco.
3. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale raggruppati per settori omogenei. Il Sindaco può altresì incaricare singoli Assessori di compiti particolari.
4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
5. Le attribuzioni e le funzioni delegate possono essere in ogni tempo modificate dal Sindaco.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli Assessori, e le successive modifiche di eventuali compiti.

ART. 6 - Sedute

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che il Sindaco lo ritenga opportuno o necessario. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco, cui spetta la determinazione della data e dell'ora, del luogo e degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. La Giunta tiene le sedute nella propria sede, all'interno del Palazzo Comunale, oppure presso la Biblioteca Comunale oppure, in via residuale, in altro luogo.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. La Giunta può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, anche da postazioni esterne alla sede comunale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al Segretario Generale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di vedersi e sentirsi simultaneamente, colloquiare reciprocamente, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. La riunione si deve ritenere svolta nel luogo ove è presente la maggioranza dei partecipanti o, in mancanza, ove è presente il Presidente.
6. Gli Assessori sono tenuti al segreto d'ufficio su quanto avviene durante le sedute della Giunta.

ART. 7 - Obbligo di partecipazione

1. E' dovere degli Assessori, regolarmente convocati, intervenire alle sedute della Giunta Comunale, oppure giustificare l'assenza.
2. La giustificazione dell'assenza è comunicata al Sindaco.

ART. 8 - Astensione obbligatoria dalla seduta

1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Segretario Generale. In tal caso il Segretario Generale si allontana dalla sala ed assume la funzione di Segretario il Vice Segretario o, in caso di mancanza o impedimento del Vice Segretario, un Responsabile di servizio.

ART. 9 - Partecipazione di esterni

1. I Responsabili dei Servizi, altri dipendenti o esperti esterni possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.

2. I membri esterni alla Giunta escono dall'aula dopo aver terminato l'intervento richiesto e prima della votazione.

ART. 10 - Votazione

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. La votazione è palese.

4. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

5. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui.

6. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete. Chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente non votante e concorre alla formazione del numero legale. Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

7. Subito dopo la verifica del risultato le schede vengono distrutte.

ART. 11 - Processo verbale

1. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti alla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale, è assistito dall'Ufficio di Segreteria.

2. Di ogni seduta il Segretario Generale redige il processo verbale, costituito dal testo della deliberazione.

3. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, deve:

a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli Assessori presenti all'appello di apertura e l'annotazione degli Assessori giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;

b) indicare il contenuto della deliberazione e le dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal Sindaco o dal singolo Assessore;

c) indicare nella votazione palese chi ha espresso voto favorevole, chi ha espresso voto contrario e chi si è astenuto;

d) far constare la forma della votazione;

e) riportare con l'autorizzazione del Sindaco i nomi degli intervenuti che non sono membri della Giunta ed eventuali loro dichiarazioni.

ART. 12 - Pubblicazione delle deliberazioni, esecutività, eseguibilità

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
3. In caso d'urgenza la Giunta delibera l'immediata eseguibilità.